

Articolo 86

Sistemi di informazione e di documentazione dei Cantoni

(art.44b LL, art. 97a LAINF)

¹ L'autorità cantonale, nell'ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema di informazione e di documentazione per le aziende industriali.

² Il sistema contiene per ogni azienda industriale:

- a. i dati di cui all'articolo 85 capoverso 2;
- b. l'indicazione delle lettere dell'articolo 5 capoverso 2 della legge in base alle quali è stata assoggettata l'azienda;
- c. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d'esercizio.

Premessa

Siccome l'assoggettamento delle aziende industriali è di competenza dei Cantoni, essi sono responsabili anche del rilevamento e della gestione dei rispettivi dati.

Capoverso 1

I Cantoni sono tenuti a gestire un sistema di informazione e di documentazione per le aziende industriali. A tale proposito spetta a loro decidere se intendono gestire i dati in modo automatizzato (sistema informatico) o tenerli in forma cartacea.

Capoverso 2

Questo capoverso spiega quali dati deve contenere il sistema cantonale di informazione e di documentazione per le aziende industriali. In tal modo viene stabilito a livello federale lo standard minimo per tutti i Cantoni. Resta nella sfera di competenza delle autorità cantonali la possibilità di rilevare eventualmente ulteriori dati in questo ambito conformemente alla legislazione cantonale in materia di protezione dei dati.